



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale di Ancona*

ORDINE DI SERVIZIO NR. 20 DEL 17/02/2021

DISPOSIZIONI NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 1 E 2 DEL D.L. 137/2020, CONVERTITO CON L. 18 DICEMBRE 2020 N.176, PER IL DEPOSITO CON VALORE LEGALE MEDIANTE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO (GIÀ PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI - PDP).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Con **D.M. 13 gennaio 2021** del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2021, **vigente dal 5 febbraio**, è stata ampliata la categoria di atti in relazione ai quali è previsto il deposito telematico con effetto legale, in attuazione all'art. 24, comma 2, del D.L. 137/2020, convertito con L. 18 dicembre 2020 n.176, che demandava a uno o più decreti del Ministero della Giustizia l'individuazione degli ulteriori atti per i quali rendere possibile il deposito al **Portale del Processo Penale Telematico (già Portale Deposito Atti Penali - PDP)**.

Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto.

*"Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene*

**esclusivamente mediante deposito telematico** ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, **tramite il portale del processo penale telematico** e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.

L'ulteriore tipologia di atti andrà, dunque, ad aggiungersi a quelli che già implementano il fascicolo penale digitalizzato: le prime notizie di reato e i seguiti che pervengono dagli “*Uffici fonte*” tramite il portale N.d.R. e gli atti defensionali depositati in via telematica nella fase successiva alla notifica dell’avviso 415 bis c.p.p., come già previsto dal citato art. 24 comma 1, del D.L. 137/2020, convertito con L. 18 dicembre 2020 n.176.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 24, comma 6, del D.L. 137/2020, convertito con L. 18 dicembre 2020 n.176, stabilisce: **“per gli atti di cui al comma 1 della citata disposizione e di quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”**.

Se ne deduce che il deposito degli atti di cui al nuovo catalogo (denuncia, querela, e relativa procura speciale, istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione, nomina del difensore, revoca e rinuncia al mandato difensivo), avrà effetto legale solo se realizzato tramite il Portale del Processo Penale Telematico (già Portale Deposito Atti Penali - PDP), restando privo di efficacia se attuato con altre modalità, incluso il deposito su supporto cartaceo (se non nei casi residuali di cui si dirà in seguito).

È necessario, inoltre, sottolineare come la disposizione abbia reso non più attuale quanto previsto dal comma 6 quinquies dell’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 137 del 2020, che aveva incluso tra gli atti da depositare mediante invio all’indirizzo posta elettronica certificata (per la Procura di Ancona [depositoattipenali.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.ancona@giustiziacert.it)) le istanze di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 c.p.p.

Va, inoltre precisato che come comunicato con nota 11 febbraio 2021 0004990.U del D.G.S.I.A, il Portale del Processo Penale Telematico (già Portale Deposito Atti Penali - PDP) è stato aggiornato per consentire il **deposito telematico della nomina del difensore della persona sottoposta a indagini o della persona offesa (e, almeno per ora, non anche di altri atti difensivi) in relazione ai procedimenti in fase di indagini preliminari.**



Allo stato il sistema **non consente il deposito della nomina del difensore nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale**, restando ferma per tali casi l'ordinaria competenza a ricevere il deposito degli uffici di cancelleria della Autorità Giudiziaria precedente.

Tanto premesso, in continuità e a parziale modifica di quanto previsto **dall'ordine di servizio n. 137 del 26 novembre 2020** a firma congiunta dello scrivente Procuratore e del Dirigente Reggente e **dell'ordine di servizio n. 8 del 22 gennaio 2021** del Dirigente Reggente sulla organizzazione dei servizi amministrativi, e tenuto conto delle ricadute che l'innovazione informatica introdotta determina nelle diverse fasi di lavorazione del fascicolo penale, dal momento che il deposito telematico degli atti con valore legale riguarda anche atti diversi dalle memorie, documenti richieste e istanze di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p., cui si riferisce l'art. 24, comma 1, convertito con L. 18 dicembre 2020 n.176,

### DISPONE

- 1) **Il presidio giornaliero del Portale P.P.T.** continuerà ad essere assicurato dal medesimo personale già individuato nell'ordine di servizio n. 8 del 22 gennaio 2021, Funzionario giudiziario **Cecilia Colocci** e Assistente giudiziario **Rocco Gianluigi Marino**, ai quali si aggiungerà **il sig. Mario Turchetti**, tenuto conto del graduale depotenziamento della posta elettronica certificata dedicata.
- 2) Il suddetto personale amministrativo avrà il compito di espletare quotidianamente le operazioni che riguardano **l'accoglimento degli atti provenienti dal Portale P.P.T.**, favorendo altresì **le attività di implementazione (automatica e non) del S.I.C.P.** e la continua alimentazione del fascicolo analogico, attraverso la stampa degli atti in arrivo e la loro corretta distribuzione.
- 3) L'accettazione della nomina (firmata digitalmente) dei difensori per i procedimenti in fase di indagini preliminari avrà luogo dopo che l'operatore abbia accertato **l'esistenza e l'idoneità dell'allegato "atto abilitante"** (per il quale non è necessaria la firma digitale), da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto sia parte offesa, secondo la tipologia descritta nel campo note dal medesimo difensore (a titolo esemplificativo, esito della richiesta ex art. 335 c.p.p., verbale di sequestro o di identificazione ecc.).
- 4) L'atto pervenuto tramite il Portale P.P.T. in formato digitale **andrà stampato** e inserito, come di consueto, nel fascicolo cartaceo, unitamente **alla ricevuta contenente l'attestazione della data e ora di invio da parte dell'Avvocato.**



- 5) Sono a carico della medesima articolazione gli adempimenti relativi **all'aggiornamento al S.I.C.P. delle nomine dei difensori** dei fascicoli pendenti nella fase delle indagini preliminari e in quella successiva alla notifica dell'avviso 415 bis c.p.p. nonché quelli relativi all'istanza di opposizione all'archiviazione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.
- 6) L'operatore avrà cura di segnalare al Funzionario giudiziario dott.ssa Cecilia Colocci ogni eventuale criticità che richieda un preliminare intervento al S.I.C.P. o la visione del fascicolo processuale.
- 7) Con riferimento **alla denuncia o alla querela, inviata a mezzo Portale P.P.T.** da parte dell'avvocato, l'Ufficio comunicazione notizie di reato (U.C.N.R.) provvederà alla stampa dell'atto e della **ricevuta contenente l'attestazione della data e ora di invio da parte dell'Avvocato**, da sottoporre al Magistrato in servizio nel turno posta ordinario o nei gruppi di specializzazione, da individuare in relazione alla data del suddetto invio anche nel caso in cui la data e l'orario di spedizione non coincidano con quello di arrivo.
- 8) **Qualora si tratti di integrazione di denuncia o di querela** che ha già originato un procedimento, sarà adottata la medesima procedura dei "seguiti" e/o "atti successivi", mediante la compilazione della scheda di validazione/importazione; con riferimento **agli allegati** (ai quali non è necessario apporre la firma digitale) alla denuncia querela, per facilitare le attività di stampa, **gli avvocati saranno invitati a scansionare gli atti in un unico file pdf**. Per i file di diverso formato (es. file audio e video) il legale farà riserva di deposito con un'altra modalità, da concordare con l'Ufficio comunicazione notizie di reato (U.C.N.R.).
- 9) Qualora pervengano sulla p.e.c. [depositoattipenali.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.ancona@giustiziacert.it)) gli atti sopramenzionati (denuncia, querela, e relativa procura speciale, istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione, nomina del difensore, revoca e rinuncia al mandato difensivo, anche nella fase delle indagini preliminari) per i quali è ora previsto l'invio obbligatorio mediante il Portale P.P.T., è opportuno comunicare all'avvocato mediante posta elettronica certificata **"l'atto pervenuto in data ... alle ore ... deve essere inviato telematicamente al P.D.P. e non ha effetto legale ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.L. 137/2020, convertito con L. 18 dicembre 2020 n.176"**. Tali atti devono essere comunque stampati, muniti in calce dell'attestazione descritta sottoscritta dal funzionario e inseriti in apposita cartella da custodire; qualora il difensore dimostri l'impossibilità di accedere al portale (conseguente ad esempio all'omessa indicazione da parte dell'Ufficio del nominativo del difensore sul S.I.C.P.,



oppure al malfunzionamento del sistema informatico che non dipenda dagli errati inserimenti del difensore), i medesimi atti andranno invece trasmessi alla competente Segreteria che ne valuterà la ricevibilità (ai fini delle annotazioni sul S.I.C.P. - REGE WEB), interpellando se necessario il magistrato assegnatario del fascicolo. In modo analogo si procederà qualora il deposito sia effettuato su supporto cartaceo in considerazione del carattere di esclusività della nuova modalità di invio telematico.

Si deve sottolineare che i recenti aggiornamenti informatici consentono per gli atti defensionali, successivi alla notifica dell'avviso 415 bis c.p.p., la possibilità di inviare **contestualmente sia la nomina sia l'atto**, con parziale superamento delle problematiche giuridiche e tecniche emerse nella prima fase di utilizzo del Portale P.P.T. (prese in considerazione nella proroga del protocollo di intesa prot. n. 2119/20 del 10 novembre 2020, stipulato tra questo Ufficio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Ancona, riguardante "*l'operatività del sistema TIAP-Document@ - Trattamento Informatico Atti Processuali - introduzione del Portale Processo Penale Telematico (P.P.T.)*").

Con riferimento **agli allegati** (sui quali non è necessario apporre la firma digitale) all'atto depositato ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p., per facilitare le attività di stampa, **gli avvocati saranno invitati a scansionare gli atti in un unico file pdf**. Per i file di diverso formato (es. file audio e video) il legale farà riserva di deposito con un'altra modalità da concordare con la Segreteria.

Al fine di garantire una proficua collaborazione, appare infine opportuno fornire ogni possibile informazione volta ad evitare che gli utilizzatori possano incorrere nelle limitazioni imposte dalle funzionalità del sistema informatico del Portale P.P.T., in conseguenza del mancato superamento di alcune verifiche tecniche e formali.

Come noto, è lo stesso Re.Ge.WEB che effettua controlli automatici volti a determinare l'accettazione o il rifiuto per ragioni formali degli atti trasmessi dagli avvocati, ed a segnalare l'esito agli utenti.

Per tale ragione si riassume di seguito la tipologia dei controlli tecnici e formali di coerenza tra le informazioni digitate dall'Avvocato sul Portale e il contenuto del documento allegato (OCR):

1. "Verifica Certificato" (verifica della validità del certificato tramite il servizio messo a disposizione dall'amministrazione);



2. "Verifica Firma" (verifica della esistenza e della validità della firma digitale dell'Avvocato che ha effettuato il deposito);
3. "Verifica Difensore" (REGINDE)
4. "Verifica Procura in Ocr" (verifica della corrispondenza della Procura indicata nel documento con quella prescelta per il deposito nel Portale);
5. Verifica Procedimento Ocr (verifica della corrispondenza tra i dati del procedimento indicati nel documento con quelli digitati nel Portale);
6. "Verifica tipo atto Ocr" (verifica della corrispondenza tra il Tipo atto prescelto nel Portale con quello effettivamente allegato);
7. "Verifica Magistrato Ocr" (verifica della corrispondenza tra i dati del Magistrato indicati nel documento con quelli digitati nel Portale);
8. "Verifica Soggetto Ocr" (verifica della corrispondenza tra i dati del soggetto indicati nel documento con quelli digitati nel Portale).

Di seguito la tipologia dei controlli formali di coerenza fra le informazioni digitate dall'Avvocato sul Portale ed i dati contenuti sul Re.Ge.WEB: - non vincolante

1. "Verifica fascicolo iscritto" (verifica se il numero di procedimento immesso dall'Avvocato sul Portale è presente nel registro notizie di reato);
2. "Verifica soggetto attivo" (verifica se il soggetto immesso dall'Avvocato è presente nel registro notizia di reato);
3. "Verifica Presenza provvedimento 415bis/408/411" (verifica se è stato annotato sul fascicolo alla voce "Provvedimenti Interlocutori" l'avviso di conclusione indagini/avviso della richiesta di archiviazione alle parti offese/avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità).

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di facilitare gli adempimenti di segreteria e assicurare l'efficienza del servizio, si ribadisce la necessità del rispetto delle regole concernenti sia la formazione e l'invio degli atti che quelle attinenti alle disposizioni tecniche e formali concernenti le modalità di accoglimento degli stessi.

I difensori saranno invitati, per il tramite del Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale di Ancona cui il presente provvedimento sarà oggetto di separata comunicazione, a prendere atto delle riferite innovazioni informatiche e della manualistica aggiornata a cura del D.G.S.I.A. che sarà pubblicata sul portale del processo penale telematico.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, al Personale Amministrativo e ai Dirigenti della Polizia Giudiziaria dell'Ufficio.



Si trasmetta copia del presente atto al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai R.I.D. requirente e giudicante, al presidio C.I.S.I.A. di Bologna, al Sig. Presidente del Tribunale di Ancona, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Ancona.

Trasmette alla Segreteria Amministrativa per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito della Procura della Repubblica di Ancona.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Dr.ssa Monica GARULLI*

